



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.G.E.I. n. 142/2017

A scioglimento della riserva in atti,

visto il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino del 15/29 ottobre 2020 con cui si dispone la sospensione ex art. 20 commi 7 e 7 bis L. 44/99 e s.m.i. nel testo introdotto dall'art. 2 legge n. 3/2012 con decorrenza 17.09.2020, per anni 2;

preso atto che in data 01.02.2019 la procedura già veniva sospesa in forza del provvedimento del Pubblico Ministero della Repubblica di Cassino del 22.01.2019 che prevedeva la sospensione di trecento giorni poi prorogato a due anni a decorrere dal 14.01.2019;

Sul punto occorre ricordare che la Corte di Cassazione (Sez. 1 Civ., Ordinanza n. 18612 del 11/08/2010, Rv. 614081, est. Zanichelli V32.; nello stesso senso Sez. 1 Civ., n. 8940 del 04/06/2012, Rv. 623031, est. M. Cristiano) ha chiarito che «la sospensione dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari prevista in favore delle vittime dell'usura ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999 non è prorogabile trattandosi di una disposizione a carattere eccezionale di deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e all'attuazione dell'art. 2740 cod. civ.»;

promosso il contraddittorio sulle azioni da intraprendersi in seguito a questa nuova sospensione;

deve osservarsi in diritto quanto di seguito:

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 21854 depositata il 20 settembre 2017 hanno confermato, ancora una volta, il carattere vincolante del provvedimento di sospensione dei termini del Pubblico Ministero, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 7 della Legge n. 44 del 1999. Questo il principio di diritto affermato dal Giudice Supremo in sede nomofilattica *“Il giudice dell'esecuzione cui*



sia stato trasmesso il provvedimento del pubblico ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la "sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999, non può sindacare né la valutazione con cui il pubblico ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato.

Spetta invece al giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del pubblico ministero alla norma sopra citata, sia l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti".

Da ciò discende che sembrerebbe del tutto contraddittorio ipotizzare che, quando il provvedimento del P.M. venga rimesso al Giudice dell'esecuzione, esso possa essere messo in discussione quanto alla valutazione della ricorrenza delle condizioni della spettanza del beneficio della sospensione, e tanto non deve stupire in quanto tale indiscutibilità discende dalla natura giurisdizionale del provvedimento stesso e dalla collocazione della sua adozione e, pertanto, del relativo potere al di fuori della giurisdizione esercitata dal giudice dell'esecuzione.

L'assenza di una previsione espressa di un potere di controllo del giudice dell'esecuzione deve essere intesa come espressione della volontà del legislatore che sull'esercizio del potere provvedimentale del P.M., poiché esso si colloca sul piano della giurisdizione penale, il giudice civile non possa avere alcuna possibilità di controllo.

La conclusione a cui giunge la Cassazione, condividendo l'esegesi della Consulta, è che quando al giudice dell'esecuzione viene trasmesso il provvedimento del P.M. che, sulla base dell'elenco fornito dal Prefetto, dispone la sospensione dei termini di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla L. n. 44/1999, non può sindacare né la valutazione con cui il P.M. nell'ambito delle indagini di sua competenza ha ritenuto sussistente il verificarsi del presupposto della provvidenza sospensiva, né la valutazione conseguente dell'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato.



Certamente il giudice dell'esecuzione ha il potere di accertare se tale fattispecie si sia verificata, e, pertanto, gli compete di individuare se ciò che gli è pervenuto è prima di tutto riconducibile alla fattispecie di cui al comma 7 ed al comma 7-bis dell'art. 20 citato e se il provvedimento riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio.

Sarà compito del giudice dell'esecuzione anche quello di rilevare che l'assunto del P.M. è sbagliato nel caso in cui il processo esecutivo a carico del beneficiario è errato, o perché non esiste un processo esecutivo a carico dello stesso, perché esso è cessato, perché non vi è coinvolto come soggetto esecutato, ma ad esempio come creditore intervenuto o come *debitor debitoris*.

Analogamente, spetterà al Giudice dell'Esecuzione verificare se l'esecutato abbia già goduto del beneficio della sospensione di quella procedura per il periodo massimo in relazione al fatto lesivo considerato dal Pubblico Ministero.

Naturalmente il provvedimento del giudice dell'esecuzione potrà essere assoggettato al mezzo di tutela ordinario contro i provvedimenti sul *quomodo* dell'esecuzione, ossia all'opposizione agli atti esecutivi ed il giudice dell'opposizione incontrerà nei suoi poteri gli stessi limiti di valutazione che ha il giudice dell'esecuzione.

In punto di fatto e dunque venendo alla fattispecie in esame, l'atto in questione reca al proprio interno l'indicazione del fascicolo di indagine della Procura 3013/2020, procedimento evidentemente diverso rispetto a quello da cui era scaturito il precedente provvedimento di sospensione, verosimilmente ancora nella fase delle indagini. Il reato ipotizzato è quello di cui all'art. 644 ter cpp, facendosi riferimento alla querela e alla consulenza di parte dalle quali avrebbe tratto il *fumus* per la concessione dell'invocata cautela, né il Giudice dell'Esecuzione può chiedere integrazioni al fine di poter compiere queste verifiche;

compite dunque le verifiche sulla sussistenza di un provvedimento idoneo a sospendere nuovamente la procedura esecutiva che occupa, nella misura in cui le stesse sono possibili per il Giudice dell'esecuzione;

prende atto della sospensione della presente procedura ex art. 20 commi 7 e 7 bis L. 44/99 e s.m.i. per anni due con decorrenza 17.09.2020.

Si comunichi.

Cassino, 02/06/2021

Il Giudice



Maria Rosaria Ciuffi

